



Documentazione

Data 30.08.2013

Sottoscrizione del «Joint Statement» sulla controversia fiscale Svizzera – Stati Uniti

La soluzione della controversia fiscale tra le banche svizzere e le autorità statunitensi è composta da tre parti, ovvero una dichiarazione comune dei due Governi («Joint Statement»), un programma unilaterale statunitense (programma del Dipartimento di giustizia) nonché una parte unilaterale svizzera (parametri sotto forma di modello di decisione concernente la partecipazione delle banche svizzere al programma statunitense).

Dichiarazione comune («Joint Statement»)

Con la dichiarazione comune («Joint Statement») firmata dalla Svizzera e dagli Stati Uniti il 29 agosto 2013, entrambi i Governi si impegnano a predisporre il necessario per porre fine alla controversia fiscale che oppone le banche svizzere alle autorità statunitensi.

- Il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti (DoJ) mette a disposizione un programma per le banche svizzere che non sono ancora oggetto di un'inchiesta penale del DoJ. Questo programma consente alle banche di regolarizzare in un quadro legale il patrimonio contaminato da averi non dichiarati. Gli Stati Uniti presenteranno le domande concernenti i dati di clienti nel quadro dell'assistenza amministrativa ordinaria basata sulla Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) del 1996 e su quella del mese di settembre del 2009 non appena sarà stata ratificata.
- La Svizzera riconosce gli sforzi intrapresi dal Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti per elaborare il programma e intende attirare l'attenzione delle banche svizzere sulle disposizioni del programma e le incoraggia a considerare una loro partecipazione. La Svizzera garantisce che le banche svizzere possano partecipare in modo efficace al programma statunitense nel quadro del diritto vigente. Le banche devono inoltre avvertire esplicitamente i loro clienti statunitensi in merito all'autodenuncia volontaria nel

quadro del programma delle autorità statunitensi. La Svizzera si impegna a trattare in modo rapido le domande di assistenza amministrativa statunitensi basate sulla CDI del 1996 e su quella del 2009 non appena sarà stata ratificata dagli Stati Uniti e a prevedere il personale supplementare necessario.

Il tenore della dichiarazione comune è disponibile sul sito Internet del DFF:
www.efd.admin.ch.

Parametri del Consiglio federale per la cooperazione delle banche svizzere con le autorità statunitensi (modello di decisione)

Il 3 luglio 2013 il Consiglio federale ha stabilito i parametri per la cooperazione delle banche svizzere con le autorità statunitensi per risolvere la controversia fiscale nel quadro della legislazione svizzera in vigore, in particolare riguardo alla protezione dei dati e al diritto del lavoro. Sulla base di questi parametri le banche hanno l'opportunità di chiedere un'autorizzazione individuale ai sensi dell'articolo 271 del Codice penale svizzero (CP).

Bisognerà tener conto dei diritti della personalità dei collaboratori potenzialmente interessati nonché di terzi interessati da obblighi e diritti di informazione. Per quanto concerne i collaboratori (attuali ed ex) sono inoltre previsti ampi obblighi di assistenza e un'adeguata protezione contro la discriminazione quali condizioni per l'autorizzazione. I dati dei clienti sono esclusi dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 271 CP. Essi possono essere trasmessi unicamente nel quadro dell'assistenza amministrativa prevista dalla vigente Convenzione di doppia imposizione con gli Stati Uniti d'America.

Necessitano di autorizzazione innanzitutto tutte le banche contro le quali è già stato avviato un procedimento penale. Il Consiglio federale ha già rilasciato le pertinenti autorizzazioni a un certo numero di queste banche. Inoltre, anche le banche che partecipano al programma avviato dagli Stati Uniti necessitano di un'autorizzazione nel quadro di tale modello di autorizzazione. Al fine di eliminare malintesi esistenti sul fronte statunitense, il Dipartimento federale delle finanze, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), ha elaborato direttive vincolanti.

Con una base legale si sarebbe ottenuta una maggiore certezza giuridica, poiché in tal caso la questione dell'interesse pubblico sarebbe stata chiara. Tuttavia, nel mese di giugno del 2013, le Camere federali hanno respinto una legge in tal senso che avrebbe pure fornito una migliore protezione a terzi (fiduciari, avvocati).

Il tenore del modello di decisione, unitamente alle direttive, è disponibile sul sito Internet del DFF: www.efd.admin.ch

Programma degli Stati Uniti

Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3	Categoria 4
Banche contro cui il DoJ ha avviato un'inchiesta penale entro il 29 agosto 2013 (data di pubblicazione del programma)	Banche contro cui il DoJ non ha avviato nessuna inchiesta penale, ma che hanno tuttavia motivo di credere di aver violato il diritto fiscale statunitense nel quadro della consulenza alla clientela.	Banche che non hanno nessun motivo di credere di aver violato il diritto fiscale statunitense nel quadro della loro consulenza alla clientela e che lo possono dimostrare tramite un terzo indipendente.	Banche con clientela locale secondo la definizione FATCA
Trasmissione di informazioni richieste individualmente (in particolare elenchi «leaver» <u>senza</u> nominativi di clienti)	Trasmissione di informazioni concernenti le operazioni transfrontaliere con clienti statunitensi, nome e funzione dei collaboratori e terzi interessati, dati anonimizzati concernenti relazioni sciolte con clienti (comprese elenchi «leaver»).	Indicazione di valori patrimoniali statunitensi complessivi e conferma che è in vigore un efficace programma di compliance.	Certificazione dello statuto FATCA, nessun'altra informazione.
Restrizioni	Nessuna restrizione	Nessuna restrizione	Nessuna restrizione
Multe: su base individuale	Multe: su base forfettaria. Aliquote fisse differenziate (%) applicate a patrimoni statunitensi non dichiarati della banca interessata. - Conti esistenti all'1.8.2008: 20 % - Conti aperti tra l'1.8.2008 e il 28.2.2009: 30 % - Nuovi conti aperti dopo il 28.2.2009: 50 %	Nessuna multa	Nessuna multa
Di regola «Deferred Prosecution Agreement» (DPA)	«Non Prosecution Agreement» (NPA)	«Non Target Letter»	«Non Target Letter»

- Al di fuori del programma statunitense
- Nel quadro del programma statunitense

Per ulteriori informazioni:

Mario Tuor, Comunicazione Segreteria di Stato
per le questioni finanziarie internazionali (SFI),
+41 31 322 46 16